

L. 6 aprile 1977, n. 150⁽¹⁾ - Approvazione ed esecuzione dell'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data.

Art. 1

È approvato l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti nell'assemblea a suffragio universale diretto, firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, allegato alla decisione del consiglio delle Comunità europee, adottata a Bruxelles in pari data.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione è data all'atto di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 16 dell'atto stesso.

ATTO
relativo all'elezione dei rappresentanti
nell'Assemblea a suffragio universale diretto

Art. 1

I rappresentanti, all'Assemblea, dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità sono eletti a suffragio universale diretto.

Art. 2

Il numero dei rappresentanti eletti in ogni Stato membro è fissato come segue:

Belgio.....	25
Danimarca	16
Germania	99
Grecia	25
Lussemburgo.....	6
Paesi Bassi.....	31
Norvegia.....	15
Austria	21
Spagna	64
Francia.....	87
Irlanda	15
Italia	87
Portogallo	25
Finlandia.....	16

(¹) Pubblicata nel Suppl. ord. alla G.U. 30 aprile 1977, n. 116.

Svezia.....	22
Regno Unito.....	87 ⁽²⁾ .

In caso di modifiche del presente articolo, il numero dei rappresentanti eletti in ciascuno Stato membro deve garantire un'adeguata rappresentanza dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità⁽³⁾.

Art. 3

1. I rappresentanti sono eletti per un periodo di cinque anni.
2. Tale periodo quinquennale inizia con l'apertura della prima sessione tenuta dopo ciascuna elezione. Esso può essere prolungato o abbreviato in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma.
3. Il mandato di ogni rappresentante inizia e scade contemporaneamente al periodo di cui al paragrafo 2.

Art. 4

1. I rappresentanti votano individualmente e personalmente. Non possono essere vincolati da istruzioni né ricevere mandato imperativo.
2. I rappresentanti beneficiano dei privilegi e delle immunità applicabili ai membri dell'Assemblea in virtù del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee allegato al trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee.

Art. 5

La carica di rappresentante all'Assemblea è compatibile con quella di membro del Parlamento di uno Stato membro.

Art. 6

1. La carica di rappresentante all'Assemblea è incompatibile con quella di:
 - membro del governo di uno Stato membro;
 - membro della Commissione delle Comunità europee;
 - giudice, avvocato generale o cancelliere della Corte di giustizia delle Comunità europee;
 - membro della Corte dei conti delle Comunità europee;
 - membro del comitato consultivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio o membro del Comitato economico e sociale della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica;
 - membro del Comitato delle Regioni⁽⁴⁾;

⁽²⁾ Così sostituito per ultimo dall'art. 11 del Trattato ratificato con L. 14 dicembre 1994, n. 686.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 5 del Trattato di Amsterdam, ratificato con L. 16 giugno 1998, n. 209.

⁽⁴⁾ Parte aggiunta dall'art. 5 del Trattato di Amsterdam, ratificato con L. 16 giugno 1998, n. 209.

- membro dei comitati od organismi creati in virtù o in applicazione dei trattati che istituiscono la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, per provvedere all'amministrazione di fondi delle Comunità o all'espletamento di un compito permanente e diretto di gestione amministrativa;
- membro del consiglio d'amministrazione, del comitato direttivo ovvero impiegato della Banca europea per gli investimenti;
- funzionario o agente, in attività di servizio, delle Istituzioni delle Comunità europee o degli organismi specializzati che vi si ricollegano.

2. Ogni Stato membro può inoltre fissare le incompatibilità applicabili sul piano nazionale, alle condizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

3. I rappresentanti all'Assemblea ai quali, nel corso del periodo quinquennale di cui all'articolo 3, sono applicabili i paragrafi 1 e 2, sono sostituiti conformemente all'articolo 12.

Art. 7

1. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dell'articolo 138, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'Assemblea elabora un progetto di procedura elettorale uniforme.

2. Fino all'entrata in vigore di una procedura elettorale uniforme o di una procedura basata su principi comuni e fatte salve le altre disposizioni del presente atto, la procedura elettorale è disciplinata in ciascuno Stato membro dalle disposizioni nazionali⁽⁵⁾.

Art. 8

Per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea ciascun elettore può votare una sola volta.

Art. 9

1. L'elezione per l'Assemblea ha luogo alla data fissata da ciascuno Stato membro; tale data deve cadere per tutti gli Stati membri entro uno stesso lasso di tempo compreso tra la mattina del giovedì e la domenica immediatamente successiva.

2. Le operazioni di spoglio delle schede di voto possono avere inizio soltanto dopo la chiusura dei seggi nello Stato membro in cui gli elettori votano per ultimi nel periodo di cui al paragrafo 1.

3. Qualora uno Stato membro adotti per l'elezione all'Assemblea uno scrutinio a due turni, il primo turno dovrà avvenire nel periodo previsto al paragrafo 1.

⁽⁵⁾ Paragrafo così sostituito dall'art. 5 del Trattato di Amsterdam, ratificato con L. 16 giugno 1998, n. 209.

Art. 10

1. Il periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è precisato per la prima elezione, dal Consiglio, che delibera all'unanimità previa consultazione dell'Assemblea.

2. Le elezioni successive hanno luogo nello stesso periodo dell'ultimo anno del periodo quinquennale di cui all'articolo 3.

Qualora si riveli impossibile tenere le elezioni nella Comunità nel corso di detto periodo, il Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione dell'Assemblea, fissa un altro periodo che, al massimo, può essere anteriore o posteriore di un mese al periodo di cui al comma precedente.

3. Fatti salvi l'articolo 22 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 139 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e l'articolo 109 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'Assemblea si riunisce di diritto il primo martedì successivo alla scadenza del termine di un mese dalla fine del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 1.

4. L'Assemblea uscente decade al momento della prima sessione della nuova Assemblea.

Art. 11

Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme o di una procedura basata sui principi comuni di cui all'articolo 7, il Parlamento europeo verifica i poteri dei rappresentanti. A tal fine, esso prende atto dei risultati proclamati ufficialmente dagli Stati membri e decide sulle contestazioni che potrebbero essere eventualmente presentate in base alle disposizioni del presente atto, fatta eccezione per le disposizioni nazionali cui tale atto rinvia⁽⁶⁾.

Art. 12

1. Fino all'entrata in vigore della procedura uniforme o di una procedura basata sui principi comuni di cui all'articolo 7 e fatte salve le altre disposizioni del presente atto, ciascuno Stato membro stabilisce le opportune procedure per coprire i seggi, resisi vacanti durante il periodo quinquennale di cui all'articolo 3, per la restante durata di detto periodo⁽⁷⁾.

2. Quando la vacanza risulta dall'applicazione delle disposizioni nazionali in vigore in uno Stato membro, quest'ultimo ne informa l'Assemblea che ne prende atto.

In tutti gli altri casi, l'Assemblea costata la vacanza e ne informa lo Stato membro.

⁽⁶⁾ Articolo così sostituito dall'art. 5 del Trattato di Amsterdam, ratificato con L. 16 giugno 1998, n. 209.

⁽⁷⁾ Paragrafo così sostituito dall'art. 5 del Trattato di Amsterdam, ratificato con L. 16 giugno 1998, n. 209.

Art. 13

Qualora risultino necessarie misure per l'applicazione del presente atto il Consiglio deliberando all'unanimità su proposta dell'Assemblea e previa consultazione della Commissione adotta tali misure, dopo avere cercato un accordo con l'Assemblea nell'ambito di una commissione di concertazione che riunisca il Consiglio e i rappresentanti dell'Assemblea.

Art. 14

L'articolo 21, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'articolo 138, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità economica europea nonché l'articolo 108, paragrafi 1 e 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica decadono alla data della sessione tenuta, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, dalla prima Assemblea eletta in applicazione del presente atto.

Art. 15

Il presente atto è redatto nelle lingue danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Gli allegati I, II e III formano parte integrante del presente atto.

È unita una dichiarazione del governo della Repubblica federale di Germania.

Art. 16

Le disposizioni del presente atto entrano in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell'ultima notifica prevista dalla decisione.

Allegato I

Le autorità danesi possono stabilire le date in cui si procederà, in Groenlandia, alle elezioni dei membri dell'Assemblea.

Allegato II

Il Regno Unito applicherà le disposizioni di questo atto soltanto nei confronti del Regno Unito.

Allegato III**Dichiarazione ad articolo 13**

Si conviene che, per la procedura da seguire nell'ambito della commissione di concertazione, si farà ricorso alle disposizioni dei paragrafi 5, 6 e 7 della procedura stabilita mediante dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in data 4 marzo 1975.

**DICHIARAZIONE DEL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA**

Il Governo della Repubblica federale di Germania dichiara che l'atto relativo all'elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento europeo è applicabile anche al Land di Berlino.

Tenendo conto dei diritti e responsabilità della Francia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America, la Camera dei deputati di Berlino eleggerà i rappresentanti per i seggi che, nei limiti del contingente della Repubblica federale di Germania, spettano al Land di Berlino.